



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

CONSIDERATO che tale regolamento prevede, all'articolo 31, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'articolo 34, comma 6-*bis*;

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci;

VISTO l'articolo 208, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha sostituito il citato articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50/2017, aggiungendo al suddetto Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dotazione di 2 milioni di euro anche per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha ulteriormente esteso al 2021 la predetta contribuzione, aggiungendo al suddetto Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una dotazione di 2 milioni di euro anche per l'anno 2021;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50/2017, anche tale ulteriore dotazione per l'anno 2021 può essere attribuita alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che tali attività abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 306312 del 23 dicembre 2021, con la quale viene comunicato che, con decreto ministeriale n. 280898, limitatamente all'anno 2021, è stata apportata, tra l'altro, la variazione in aumento per l'anno 2021, in termini di competenze e di cassa, al



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

capitolo di bilancio 1267, relativo al fondo da destinare alle imprese ferroviarie per corsi di formazione personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informatici e statistici – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
 - b) contributo: il contributo per l'anno 2021 in favore delle attività di formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - c) impresa ferroviaria: l'impresa pubblica o privata titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la cui attività consista nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione, nonché le imprese che forniscono solo la trazione;
 - d) macchinista: la persona idonea e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Contesto e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce per l'anno 2021 i criteri e le modalità per la concessione alle imprese ferroviarie del contributo.
2. Il contributo è finalizzato ad incentivare la formazione e l'assunzione di personale specialistico, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, al fine di concorrere, insieme alle altre misure attualmente in essere, al rilancio del trasporto delle merci con la modalità ferroviaria.



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

3. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Articolo 3

Ambito di applicazione e risorse finanziarie

1. Il presente decreto disciplina l'accesso al contributo da parte delle imprese ferroviarie che abbiano provveduto nell'anno 2021 alle attività di formazione professionale e alla prima assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato, ai sensi dell'articolo 4. Il contributo, a valere sulle risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, sul capitolo 1267, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sarà erogato a ciascuna impresa ferroviaria, proporzionalmente e nei limiti delle risorse disponibili, al ricorrere di tutte le condizioni previste nei seguenti articoli.
2. In nessun caso l'eventuale mancanza di copertura potrà determinare maggiori oneri a carico dello Stato. Qualora la somma dei contributi richiesti dalle imprese ferroviarie sia superiore alle risorse effettivamente disponibili, la contribuzione spettante a ciascuna impresa ferroviaria sarà ridotta proporzionalmente, in modo da contenere il totale dei contributi richiesti nell'ambito di tali risorse.
3. Tutti i termini previsti dal presente decreto sono perentori, in quanto stabiliti anche per garantire lo svolgimento dei procedimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica. In ogni caso, il Ministero non prenderà in considerazione le richieste di contributo presentate oltre i termini fissati all'articolo 5.

Articolo 4

Imprese ferroviarie che possono beneficiare del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese ferroviarie con sede in Italia e titolari di licenza ferroviaria attiva che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) abbiano svolto nell'anno 2021 corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico nel campo della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Non sono ammessi alla contribuzione i corsi destinati ad un numero di partecipanti inferiore a tre;
 - b) abbiano provveduto nell'anno 2021 alla prima assunzione, per ciascuno dei corsi attivati per i quali è fatta richiesta di accesso al contributo, di almeno il 70 per cento del personale che abbia completato, con esito positivo, il corso di formazione; tale prima assunzione può essere anche a tempo determinato, purché con l'indicazione di un termine contrattuale non inferiore a 18 mesi, eventualmente in questo incluso anche il periodo di svolgimento delle attività di formazione;
 - c) non abbiano richiesto e/o ricevuto alcuna somma da parte delle persone che ha partecipato ai corsi di formazione. Nel caso in cui la formazione sia stata erogata da un organismo di



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

cui all'articolo 2, comma 3, questi ultimi non devono avere richiesto e/o ricevuto alcuna somma da parte delle persone che hanno partecipato ai corsi di formazione.

2. La condizione prevista alla lettera b) del comma precedente si intende soddisfatta anche qualora l'impresa ferroviaria abbia assunto per la prima volta nell'anno 2020 il personale partecipante all'attività di formazione o abbia assunto detto personale entro la data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Procedura per la richiesta del contributo

1. Entro il 31 maggio dell'anno 2022, l'impresa ferroviaria che aspira a beneficiare del contributo presenta al Ministero via PEC, all'indirizzo dg.tf@pec.mit.gov.it, una istanza in forma libera nella quale dichiara di essere interessata alla percezione del contributo e, altresì, richiama l'invio dello schema, appositamente predisposto dal Ministero su foglio elettronico, cui attenersi obbligatoriamente per rendicontare i costi ammissibili di cui al successivo articolo 7.
2. Il Ministero risponde all'impresa istante entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, trasmettendo lo schema da utilizzare ai fini della rendicontazione.
3. Entro il 30 giugno dell'anno 2022 l'impresa ferroviaria che ha presentato nei termini l'istanza di cui al primo comma, trasmette al Ministero la domanda, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, corredata dallo schema ricevuto per la rendicontazione dei costi ammissibili. Non sono ammesse domande presentate per conto e/o in favore di altre imprese ferroviarie.
4. La domanda di cui al comma 3 deve, in ogni caso, contenere l'indicazione del/i corso/i per cui è chiesto il contributo, dell'ammontare esatto dei costi ammissibili di cui al successivo articolo 7 sostenuti per ogni corso, nonché il numero dei partecipanti, dei formati e degli assunti per ogni corso. In mancanza di tali essenziali informazioni l'istanza non sarà presa in considerazione e il contributo non spetterà all'impresa ferroviaria.
5. Nella stessa domanda deve essere assunto esplicitamente l'impegno a restituire, a prima richiesta, il contributo erogato, che da successivi controlli sia ritenuto non spettante e/o erogato in eccesso rispetto a quello spettante. L'inosservanza di tale impegno, protrattosi oltre il termine comunicato dal Ministero con la richiesta di restituzione, comporta anche la sospensione dell'erogazione di altri contributi da parte del Ministero, per causa imputabile unicamente all'impresa ferroviaria.
6. Il contributo sarà riconosciuto, in via prioritaria, alle imprese ferroviarie che abbiano realizzato attività di formazione di macchinisti impiegati sui treni che effettuano servizio di trasporto merci. Eventuali risorse residuali saranno attribuite alle imprese che abbiano realizzato attività di formazione di macchinisti impiegati in altre attività della circolazione ferroviaria.
7. Il contributo sarà determinato forfettariamente, sulla base di ogni unità di personale formata e assunta ai sensi dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, in misura non superiore alla metà del costo medio di formazione per partecipante, come risultante dalla media



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

dei costi medi per partecipante formato, calcolati in relazione ad ogni singolo corso indicato dall'impresa ferroviaria nell'istanza prevista dall'articolo 5. Per il calcolo di tale media verranno esclusi i cinque corsi cui corrisponde il preventivo medio per persona formata di ammontare più alto e i cinque cui corrisponde il preventivo medio per persona formata di ammontare più basso. Al fine della determinazione forfettaria del contributo, ove non sia intervenuta l'assunzione all'atto di presentazione della domanda prevista dal presente articolo, il numero dei partecipanti formati e assunti si considera per convenzione pari al 70% dei partecipanti.

Articolo 6

Controlli preventivi da parte del Ministero

1. Il Ministero esamina soltanto le domande di cui all'articolo 5, comma 3, pervenute nei termini e complete delle informazioni essenziali, svolgendo su di esse i controlli preventivi, anche per verificare che nel calcolo del contributo richiesto per ogni corso siano stati considerati esclusivamente i costi ammissibili di cui al successivo articolo 7 ed entro i limiti ivi previsti.
2. Il Ministero, svolti i controlli di cui al precedente comma, in caso di esito positivo comunica all'impresa ferroviaria istante il contributo riconosciuto, procedendo all'erogazione dello stesso; oppure, in caso di esito negativo, anche parziale, comunica all'impresa ferroviaria interessata l'apposito provvedimento di diniego motivato.

Articolo 7

Costi ammissibili

1. All'impresa ferroviaria che ha tempestivamente presentato la domanda di cui all'articolo 5, comma 3, è riconosciuto il contributo in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, come definiti tassativamente al successivo comma 2. Dall'ammontare totale dei costi ammissibili sono detratti eventuali altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, erogati all'impresa ferroviaria in relazione agli stessi progetti di formazione e/o ai costi rendicontati.
2. Considerate le risorse stanziare, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono ammissibili esclusivamente:
 - a) i costi sostenuti per i formatori esterni all'impresa, se risultanti da fattura o ricevuta indicante specificamente il corso e le giornate in cui il servizio è stato reso; per i formatori dipendenti dell'impresa ferroviaria sarà convenzionalmente riconosciuto l'importo massimo onnicomprensivo di 200 euro per ogni giornata intera di corso, intendendosi giornata intera quella nella quale le attività formative si siano protratte per più di cinque ore; i formatori provenienti da impresa ferroviaria ai cui corsi di formazione hanno partecipato formatori dell'impresa beneficiaria sono considerati, agli effetti del contributo, quali formatori dipendenti della stessa beneficiaria;



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

- b) i costi sostenuti per i partecipanti non dipendenti dell'impresa, se risultanti da contratto o ricevuta indicante specificamente il corso frequentato; per i partecipanti dipendenti dell'impresa ferroviaria sarà convenzionalmente riconosciuto l'importo massimo omnicomprensivo di 120 euro per ogni giornata intera di corso, intendendosi giornata intera quella nella quale le attività formative si siano protratte per più di cinque ore. Le spese di trasferta, vitto e alloggio sono ammissibili esclusivamente se rimborsate a partecipanti con disabilità;
 - c) se risultanti da contratto o da fattura, i costi per l'affitto delle strutture presso cui sono state svolte le attività formative e/o i relativi esami, comunque in misura non superiore, per ogni corso, a un decimo della somma dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b); non sono ammissibili gli eventuali ratei di ammortamento e i costi per la gestione di tali strutture;
 - d) i costi per le visite mediche, se dalle fatture o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà risultino individuati i partecipanti al corso beneficiari delle visite.
3. Non sono ammissibili e non concorrono alla determinazione del contributo costi diversi da quelli tassativamente elencati nel precedente comma o non documentati secondo quanto ivi richiesto.

Articolo 8

Controlli e ispezioni

- 1. In ogni fase del procedimento di riconoscimento del contributo e altresì successivamente alla sua erogazione, il Ministero può effettuare accessi, verifiche e ispezioni documentali presso le sedi delle imprese ferroviarie che hanno presentato istanza di accesso ai contributi, e/o presso i depositari della documentazione di interesse.
- 2. Le imprese ferroviarie custodiscono la documentazione giustificativa del contributo richiesto e collaborano allo svolgimento delle attività di controllo di cui al precedente comma, mettendo prontamente a disposizione tale documentazione dietro richiesta.
- 3. Per assicurare la conclusione del procedimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, le richieste istruttorie verranno comunicate tramite PEC e, ove prive di riscontro, sollecitate a mezzo PEC, per una sola volta nei successivi sette giorni lavorativi. La mancata o incompleta risposta alla nota di sollecito entro il termine di cinque giorni lavorativi comporta automaticamente la perdita del diritto al contributo.

Articolo 9

Clausola di invarianza ed ulteriori disposizioni applicative

- 1. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dalle imprese ferroviarie saranno raccolti presso il Ministero e trattati per le esclusive finalità del presente decreto.
3. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

Prof. Enrico Giovannini



ENRICO
GIOVANNINI
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
22.03.2022
12:15:06
GMT+01:00

ALLEGATO 1 (fac simile - contenuto essenziale)

DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021

**A FAVORE DELLE IMPRESE FERROVIARIE
PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ
DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA**

**Articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 24/04/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 21/06/2017 - articolo 3, comma 5, del decreto-legge
10/09/2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/11/2021, n. 156**

Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

- Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete,
informatici e statistici
- Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. _____) in data _____

residente in _____ (Prov. _____)

via _____ n. _____ c.a.p. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa ferroviaria _____

_____ (anche ISTANTE)

con sede legale in _____ (Prov. _____)

via _____ n. _____ c.a.p. _____

PEC _____

recapito tel. e nominativo di riferimento _____

recapito e-mail e nominativo di riferimento _____

Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Partita IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

IBAN(sul quale si chiede l'accredito del contributo riconosciuto)

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ con numero _____

dal _____

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1. che la ISTANCE è titolare della Licenza n. _____, ex decreto legislativo n. 112/2015 e ss.mm.ii, in corso di validità alla data della presente, e la cui attività consiste: nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia con garanzia obbligatoria della trazione o nella sola trazione (barrare voce che non interessa);
2. che la ISTANCE ha tenuto nell'anno 2021 i seguenti corsi di formazione professionale destinati a formare personale specialistico nelle attività della circolazione ferroviaria, di cui all'articolo 4 del presente decreto:

codice corso	macchinisti merci (SI/NO)	tenuto nel 2021 (da gg/mm a gg/mm)	partecipanti	formati	Assunti	totale spesa 2021 per il corso (solo costi ex art.7)

3. che la ISTANCE e/o l'Ente di formazione non hanno richiesto né richiederanno alcuna somma, ad alcun titolo, neanche provvisoriamente (esemplificativamente quale rimborso, iscrizione, cauzione etc.), ai partecipanti alle attività di formazione;
4. che la ISTANCE non ha richiesto e/o ricevuto altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali o locali, erogati in relazione agli stessi progetti di formazione e/o ai costi rendicontati; in caso contrario indicare la misura e l'importo;

5. che la ISTANCE ha assunto – a titolo di prima assunzione – almeno il 70% del personale che ha completato il corso di formazione cui ha partecipato, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 4 del presente decreto (*dichiarazione alternativa a quella seguente sub n. 7, da barrare ove non ricorra il caso*);
6. che nello schema per la rendicontazione, trasmesso in allegato alla presente, sia in estensione .xls (senza avere apportato modificazioni rispetto al formato ricevuto e compilato in osservanza delle istruzioni in esso contenute), sia in estensione .pdf firmato digitalmente, sono fedelmente indicati soltanto i costi ammissibili sostenuti;

SI IMPEGNA

7. ad assumere, a titolo di prima assunzione, almeno il 70% del personale che abbia completato il corso di formazione cui ha partecipato, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 4 del presente decreto (*dichiarazione alternativa a quella precedente sub n. 5, da barrare ove non ricorra il caso*);
8. a collaborare con il Ministero ove vengano disposti controlli e ispezioni dell'articolo 8 del presente decreto;
9. a fornire tempestivamente, anche in formato elettronico, tutti i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini dell'erogazione del contributo, secondo i contenuti e le modalità che saranno comunicati dal Ministero stesso;
10. a restituire a prima domanda il contributo erogato che da successivi controlli sia ritenuto non spettante e/o erogato in eccesso rispetto a quello spettante, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del presente decreto;
11. in ogni caso, a comunicare tempestivamente, anche successivamente all'erogazione, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente a quanto dichiarato o comunicato, avente effetti sul diritto al contributo e/o sulla misura di quanto percepito a tale titolo, anche eventuali somme ricevute - da parte della Istante o dell'Ente di formazione - a qualsiasi titolo (anche esemplificativamente quale rimborso, iscrizione, cauzione) dai partecipanti alle attività di formazione;

E PERTANTO CHIEDE

di concorrere all'erogazione del contributo, in misura proporzionale ai costi ammissibili effettivamente sostenuti nel 2021 e regolarmente rendicontati.

Luogo e data _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente anche al trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____

FIRMA



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILI E DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si attesta che il provvedimento numero 0000065 del 22/03/2022, con oggetto Protocollo nr: 2651 - del 08/04/2022 - TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie DM. n. 65 del 22/03/2022, in materia di "formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti". Contributi anno 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0016455 - Ingresso - 11/04/2022 - 09:19 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/04/2022 n. 1041

Il Magistrato Istruttore
MARCO BONCOMPAGNI
(Firmato digitalmente)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Quarto

Oggetto: Protocollo nr: 2303 - del 29/03/2022 - TFE - Direzione Generale per il Trasporto e le infrastrutture Ferroviarie DM 65/2022 in materia di "di formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti". Contributi anno 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 156/2021.

Si comunica che il provvedimento n. **65** del **22/03/2022**, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, protocollato da questo Ufficio in data 29/03/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 9104,

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il n. **947**, in data **04/04/2022**.

Data 04/04/2022

Il Dirigente
Dott. Francesco Sciortino

Firmato digitalmente